



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Applicazione dell'articolo 7 comma 4, del codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa" in relazione alle attività di cui all'art. 42. (Verifica della progettazione) del D. Lgs, 36/2023 e ss.mm.ii.

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/ S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On. Alessandro Aricò è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, all'Arch. Salvatore Lizzio, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all'arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 667/FP/Serv.1 del 7 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 1 marzo 2024, all'ing. Duilio Alongi è stato prolungato il servizio e l'incarico di

Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici)
- VISTA** la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n.12 che modifica la Legge Regionale 2 luglio 2011 n.12 e di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 e delle successive modificazioni;
- VISTO** l'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n.3 che, in ultimo, modifica la Legge regionale 12/2011 e la Legge Regionale n.12/2023;
- VISTO** il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 che ha introdotto "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- VISTO** il Decreto-legge 21/05/2025, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, in particolare l'art. 2 recante "*Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile*";
- VISTO** in particolare l'art. 42. (Verifica della progettazione) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in base al quale "*1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori. 2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo. 3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere*".

VISTO l'articolo 34 (Verifica preventiva della progettazione) dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in base al quale *“1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. 2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:*

- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;*
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;*
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;*
- d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.*

VISTO l'art.5 comma 11 della L.R. 12/2011, come modificato, in ultimo, dal comma 1 dell'art.122 della L.R. 3/2024 in base al quale *“Ferma restando l'applicazione dell'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, viene effettuata nel rispetto dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti integrazioni: la verifica dei progetti di importo lettera c), sia nel caso di progettazione interna che esterna alla stazione appaltante, può essere effettuata anche dal Responsabile Unico del Progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'art. 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo”.*

VISTO l'articolo 36 dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii (Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante) secondo cui *“1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice. 2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni. 3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.*

VISTO l'articolo 7 comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., (Principio di auto-organizzazione amministrativa) in base al quale *“4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze*

diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità è dotato, di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di tipo b), incardinato presso il Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 4, che provvede alla verifica di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO altresì, che per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, come pure per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 comma 1, lettera a) dello stesso codice e fino a 1 milione di euro, l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità può avvalersi delle Stazioni Appaltanti rappresentate dal *Dipartimento Regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti* e dal *Dipartimento regionale tecnico*, poiché potrebbe disporre di un sistema interno di controllo di qualità di livello non solo conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 ma addirittura superiore (UNI CEI EN ISO/IEC 17020);

CONSIDERATO quanto sopra riportato;

RITENUTO di dover disciplinare, ai sensi dell'articolo 7 comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., le attività di sinergia tra il *Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti* e il *Dipartimento Regionale Tecnico* per le finalità di cui all'art. 42 (Verifica della progettazione) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTO altresì, di dover adottare per le finalità di cui all'art. 42. (Verifica della progettazione) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'articolo 34, comma 2 lett. B) e C) dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per il *Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti* e per il *Dipartimento Regionale Tecnico* un sistema interno di controllo di qualità conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO sopra menzionata;

DECRETA

Art. 1

Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti e il Dipartimento Regionale Tecnico per le finalità di cui all'art. 42 (Verifica della progettazione) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'articolo 34, comma 2, lett. b) e c) dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., adottano un sistema interno di controllo di qualità conforme con i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Art. 2

Il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico, per le finalità di cui all'art. 42 (Verifica della progettazione) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'articolo 34, comma 2, lett. b) e c) dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., su richiesta delle Aree e dei Servizi del DRT e/o del Dirigente generale del DIMIT, rispettivamente, nominerà e/o designerà - tra gli ispettori incardinati all'organismo di ispezione (ODI) accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e facenti parte dei Dipartimenti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - un verificatore che si atterrà al sistema interno di controllo di qualità conforme con i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Art.3

Il verificatore di cui all'articolo precedente, designato dal Dirigente generale del DRT, è nominato dal Dirigente generale del DIMIT.

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana.

IL Dirigente Generale del DIMIT

Salvatore Lizzio
SALVATORE LIZZIO
29.09.2025
06:17:50
UTC



IL Dirigente Generale del DRT

Duilio Alongi

ALONGI
DUILIO
29.09.2025
08:10:56
UTC



L'ASSESSORE

On. Alessandro Aricò

Alessandro Arico'
REGIONE
SICILIANA
ASSESSORE -
REGIONE SICILIA
29.09.2025
19:13:41
GMT+02:00

